



IL DOCUMENTO CHE L'ENCI NON CI HA DATO

di Cesare Bonasegale

*Il documento del Consiglio Superiore di Sanità presentato al TAR
a supporto del Ricorso contro l'Ordinanza che vieta il taglio delle code.*

Sul numero di Ottobre abbiamo pubblicato un articolo intitolato "ESPORRE SENZA VENDERE" dedicato alla "Integrazione dell'Ordinanza" emessa il 4 agosto dal Sottosegretario Francesca Martini che, pur confermando la proibizione del taglio della coda, chiariva che il divieto di "esporre" i cani scodati era da intendere "esporre per vendere" (cioè come gli oggetti che si mettono nelle vetrine dei negozi) e non coinvolgeva invece l'esposizione dei cani nel corso di manifestazioni zootecniche. In quell'articolo – nella terza colonna di pagina 2 – si riferiva che::

"Un Organo ufficiale della Sanità (un Istituto Superiore del Ministero?????) qualche mese fa ha emesso un documento in cui si sostiene l'opportunità di tagliare la coda ai cani destinati a determinati utilizzi ecc., documento che l'ENCI si è rifiutato di chiedere a supporto del Ricorso al TAR contro l'Ordinanza del Sottosegretario Francesca Martini, presentato dalle Società Specializzate."

Ebbene, siamo ora in grado di precisare che:

- quel documento era stato

emesso dal Ministero della Salute – Consiglio Superiore di Sanità – sezione XLVIII, seduta del 13 luglio 2011;

- su richiesta del Consiglio Direttivo del CISp, il documento stesso è stato concesso dal Ministero a questa Associazione per essere prodotto come supporto del Ricorso al TAR.

Più precisamente il Consiglio Superiore di Sanità, sentito il parere favorevole del Ministero, e dietro presentazione di Statuto autentificato del CISp, nonché del verbale di nomina del suo Presidente che in tal veste è titolato ad effettuare la richiesta del documento in nome dell'Associazione stessa, ha concesso il documento per l'uso per il quale era stato richiesto.

Non sto qui a descrivere qui l'affannosa trafila dei contatti e delle pressioni per ottenere che – in vista dell'udienza fissata per il 26 ottobre – venissero rispettati i tempi di presentazione al TAR, che hanno coinvolto anche il premuroso intervento di un rappresentante del CIEB. L'importante è che il documento è arrivato in tempo utile.

Quindi – in barba all'ENCI che aveva negato il suo supporto e per meritoria iniziativa del CISp, **ed in particolare del suo Vice Presidente Avv. Maria Grazia Poli** – il documento è stato ottenuto e presentato.

Ed è stato un documento i cui contenuti sono stati determinanti per il favorevole esito del Ricorso: non è qui il caso di riportarne integralmente tutte le 6 pagine perché di fatto sono per lo più argomenti arcinoti per noi che ci interessiamo della spinosa questione, ma che erano del tutto sconosciuti dai Giudici del TAR che li hanno così appresi dalla fonte più qualificata, cioè dal Consiglio Superiore di Sanità.

Più precisamente il documento contiene ampi ed esaurienti dettagli su:

- i precedenti storici e giuridici, ovvero le precedenti Ordinanze, la legge di ratifica della Convenzione di Strasburgo, e la "Nota Interpretativa" della legge medesima emessa dal Ministro Fazio;
- il parere delle Associazioni veterinarie circa il bas-

so impatto sulla sensibilità dolorifica dei cuccioli nei primissimi giorni di vita, rispetto alla pesante invasività di interventi su code di cani adulti, ferite durante l'esercizio della caccia, così come certificato dalla più recente letteratura internazionale in materia;

- le negative conseguenze che la proibizione della caudotomia avrebbe sull'allevamento dei cani da caccia che coinvolge circa 6.000 allevatori, costretti a cessare la loro attività;
- il quadro europeo in materia di caudotomia (informazione questa che ci pare utile riportare nella tabella pubblicata in coda a questo articolo, da cui appare l'indicazione di tutti i Paesi che hanno depositato la Riserva che esclude l'osservanza dell'art. 10 della Convenzione di Strasburgo, relativo al divieto della caudotomia).

A quest'ultimo proposito non possiamo che rinnovare il nostro stupito rammarico per il fatto che l'ENCI abbia a suo tempo rifiutato di prendere in considerazione la

richiesta inoltrata a mezzo di Lettera Raccomandata R.R. dalle società Specializzate interessate affinché l'Italia depositasse analogo Riserva, così come hanno fatto tutti i Paesi cinofilmente più evoluti e sviluppati. L'ENCI non si degnò neppure di dare una risposta scritta a quelle Raccomandate, salvo poi commentare verbalmente che il deposito della Riserva sarebbe stato troppo costoso! (Guarda un po': ci sono i soldi per acquistare palazzine d'uffici a Roma, ma non per pagare la parcella di un legale incaricato di seguire il deposito della Riserva!!!) In conclusione sorge spontanea una domanda:

Perché mai l'ENCI – che non ha voluto unirsi a noi nel Ricorso al TAR e che nulla a fatto per fornirci adeguato supporto – è così riluttante ad esporsi nel sostegno alle Associazioni ad esso affiliate nella tutela delle loro razze?

Francamente non lo so... e posso solo ipotizzare che non l'ENCI – ma coloro che lo rappresentano – preferiscono schierarsi dalla parte di chi detiene il potere politico anziché combattere al nostro fianco!

Ricordatevene nel momento in cui – da mansueti pecoroni – congenerete la vostra delega elettorale

a chi vi promette in cambio un CAC per il vostro cane!

P.S.

Siamo informati che il nostro Ricorso al TAR è stato riunito in un unico procedimento col Ricorso presentato dal Dobermann Club che anch'esso si oppone al taglio della coda dei cani di tale razza in quanto recentemente ammessi nella categoria dei "cani limieri" (malgrado finora siano stati cani da difesa, sottoposti a prove d'attacco). Non so quanti siano i lettori, adusi a vedere cani di razza Dobermann legati ad un guinzaglio di 5 o 6 metri, che seguono naso a terra le tracce di cinghiali, cervi e daini, facendo così rivivere tradizioni venatorie medioevali. Altri invece magari riterranno che la "trovata dei cani limieri" sia una presa per i fondelli.

Guarda caso, i legali incaricati di presentare il Ricorso al TAR per i Dobermann su queste fantasiose basi sono anche i legali dell'ENCI, che avevano espresso dubbi sulla possibilità che il nostro Ricorso potesse andare a buon fine.

Comunque sia, la sospensiva dell'Ordinanza relativa alla proibizione del taglio della coda vale anche per i Dobermann.

Qui di seguito la tabella della situazione sul taglio della coda nei vari Paesi europei così come riportata dal documento del Consiglio Superiore di Sanità

PAESE	RATIFICA	CAUDOTOMIA	NOTE
Austria	si	Vietata	
Azerbaijan	si	Ammessa	Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87
Belgio	si	Ammessa	Riserva art. 10 della Convenzione europea 13.11.87
Bielorussia	no	Ammessa	
Bulgaria	si	Vietata	
Cipro	si	Vietata	
Croazia	no	Ammessa per le razze da caccia	
Danimarca	si	Ammessa	Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11. 87
Estonia	no	Vietata	
Finlandia	si	Ammessa	Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11. 87
Francia	si	Ammessa	Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11. 87
Germania	si	Ammessa per le razze da caccia	Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11. 87
Grecia	si	n.d.	
Lettonia	si	Ammessa solo per fox terrier (wirw-smooth) Russian hunting Spaniel German wire-haired pointing dog Germani hunting terrier Wlsh terrier	Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11.87
Lituania	si	Vietata	
Lussemburgo	si	Ammessa	Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11. 87
Macedonia	no	Ammessa	
Montenegro	no	Vietata	
Norvegia	si	Vietata	
Portogallo	si	Ammessa	Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11. 87
Repubblica Ceca	si	Ammessa	Riserva art. 10 della Convenzione europea 13. 11. 87
Repubblica slovacca	no	Vietata	
Romania	si	Vietata	
Serbia	si	Vietata	
Slovenia	no	Ammessa	
Spagna	no	Ammessa con differenza fra varie regioni	
Svezia	si	Vietata	
Svizzera	si	Vietata	
Turchia	si	Vietata	

La tabella non include la Gran Bretagna in cui però mi risulta che la caudotomia è ammessa per i cani utilizzati a caccia.